REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023

Storia delle Revisioni		
Versione	**Data**	**Motivo/Riferimento**
1.0	24/1/2017	Prima emissione
2.0	22/11/2017	Adeguamento a Correttivo Codice Appalti n. 56 del 19/4/17 e introduzione Fondo Economale FONDIR
3.0	19/7/2018	Adeguamento a Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i.ed al nuovo GDPR
3.1	17/7/2019	Introduzione nuova Piattaforma e-procurement
4.0	19/10/2021	Aggiornamento al D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i.
5.0	21/09/2023	Aggiornamento al nuovo Codice Appalti ex D.lgs. n. 36/2023

Ciclo di approvazione vers. 5.0		
Controllato	DIREZIONE FONDIR 21/09/2023	Il Direttore
Approvato	PRESIDENZA FONDIR 21/09/2023	Il Presidente

Sommario

Premessa 3
ART. 1 - Principi generali e Decisione di contrarre 3
ART. 3 - Responsabile unico di progetto 5
ART. 4 - Principio di rotazione 5
ART. 5 - Fondo economale 7
ART. 6 - Limitazioni alla partecipazione alle procedure di affidamento 8
ART. 7 - Affidamenti diretti e verifiche a campione 8
ART. 8 - Procedure negoziate per affidamenti di valore inferiore alle soglie europee 10
ART. 9 – Indagini di mercato 13
ART.10 – Consultazione di elenchi e Albo fornitori 13
10.1 Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori FONDIR 14
ART. 11 - Decadenza dell'iscrizione dall'Albo fornitori 14
ART. 12 – Verifica dei requisiti e garanzie 15

Premessa

Il presente Regolamento, che supera e sostituisce precedenti Regolamenti, prassi, usi e consuetudini fin qui seguite dal Fondo, disciplina le modalità di acquisizione di lavori, forniture e servizi da parte di FONDIR - Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario - soggetto giuridico avente natura privatistica istituito ex art. 36 del codice civile, ai sensi dell'art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie europee così come determinate dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, "Codice").

Il presente Regolamento, pertanto, trova applicazione soltanto per gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati mediante le procedure semplificate previste dall'art. 50 del Codice e s.m.i., nel rispetto delle previsioni di spesa annuali e pluriennali secondo il budget annuale approvato, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione adottate da FONDIR.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento si rimanda alla disciplina del Codice e s.m.i..

ART. 1 - Principi generali e Decisione di contrarre

1.1 Principi generali

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto dei princìpi di risultato, fiducia, accesso al mercato, al fine di garantire la massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, purchè nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, in attuazione, altresì, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.

FONDIR assicura inoltre il rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza provvedendo ad ogni pubblicazione di dati e documenti prescritta dalla normativa vigente e si dota di prassi e protocolli interni, in coerenza ai presidi di controllo individuati nell'ambito dei protocolli del d.lgs. 231/01 e alle indicazioni delle autorità competenti.

Agli operatori economici sono garantite le necessarie informazioni sugli avvisi di gara e sugli esiti delle stesse oltre alla pronta pubblicazione dell'esito della procedura di affidamento sul sito istituzionale del fondo.
In particolare, in tutti i casi di affidamenti diretti e procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, sul sito istituzionale del Fondo sono pubblicati, nel rispetto dei principi

in tema di *privacy* e di riservatezza del nominativo del candidato o del partecipante alla gara sino al termine di presentazione delle offerte:

- l'avviso dell'eventuale indagine di mercato o esplorativa;
- l'elenco degli operatori economici consultati e/o invitati;
- la Determina di affidamento.

1.2 Decisione di contrarre

Le procedure volte alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure interne di FONDIR ed in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

Ogni acquisizione è preceduta dall'adozione di una specifica Decisione di contrarre adottata dal soggetto abilitato (a titolo esemplificativo, dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, dal Direttore del Fondo o da altro soggetto munito di poteri) contenente:

- i riferimenti del Responsabile unico di Progetto di cui all'art. 3 del presente Regolamento e degli eventuali Responsabili di fase;
- gli elementi essenziali del contratto e le ragioni che hanno indotto il Fondo a procedere all'affidamento;
- l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, così come definiti nell'Allegato I.1 del Codice all'art. 3, comma 1, lett. s), t) e u);
- l'importo massimo stimato per l'affidamento e la copertura finanziaria;
- la modalità di affidamento che si intende adottare tra quelle previste dall'art. 50 del Codice per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee (affidamento diretto, procedura negoziata);
- i requisiti di qualificazione degli operatori economici;
- i criteri di selezione delle offerte (*criteri di preferenza* nel caso di affidamenti diretti; *criterio di aggiudicazione* nel caso di procedure negoziate: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice).

Dopo l'adozione della decisione di contrarre dovrà essere acquisito il CIG presso l'ANAC, che dovrà essere riportato su tutta la documentazione relativa all'affidamento (ad esempio: gara, invito, comunicazioni, contratti, ecc.).

1.2.1 Decisione di contrarre semplificata

Nel caso di affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture d'importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice, si può procedere tramite una Decisione di contrarre semplificata, che contenga:
l'oggetto dell'affidamento;

- l'importo;
- il fornitore e le ragioni della sua scelta;

- il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nonché degli ulteriori requisiti speciali di capacità ex art. 100 del Codice, ove richiesti;
- il CIG.

ART. 2 – Modalità di affidamento

Ai fini della scelta della modalità di affidamento si procede in via preliminare al calcolo del valore complessivo dell'appalto, al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.
Qualora il valore dell'appalto sia inferiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice, si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice o mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice.
Nessun appalto può essere frazionato artificiosamente al fine di sottrarlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.
Nella scelta della procedura più idonea per gli acquisti di beni e servizi si valuta l'opportunità di ricorrere all'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.

ART. 3 - Responsabile unico di progetto

Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito "RUP") nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascun appalto soggetto al Codice è il Direttore Generale del Fondo, giusta Delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata il 21.09.2023 e fino a diversa disposizione.
Il RUP deve essere indicato nel primo atto di avvio dell'intervento da realizzare e svolge tutti i compiti previsti in generale dall'art. 15 del Codice.
Ferma restando l'unicità del RUP, FONDIR si riserva la facoltà di nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. I compiti e le responsabilità di questi ultimi sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, fermi restando gli obblighi - e le connesse responsabilità - di supervisione, indirizzo e coordinamento in capo al RUP.

ART. 4 - Principio di rotazione

In conformità a quanto indicato nell'art. 49 del Codice, per gli affidamenti sotto soglia europea si applica il principio di rotazione degli affidamenti, al fine di favorire la

distribuzione temporale delle opportunità di affidamento tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori.

Ai sensi dell'art. 49, comma 6 del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro non sussiste l'obbligo di applicazione del principio di rotazione.

Per gli affidamenti di valore compreso tra 5.000 euro e la soglia di rilevanza europea, l'obbligo di rotazione si attua con riferimento agli ultimi due affidamenti (quello in corso e quello immediatamente precedente) all'interno della medesima categoria merceologica o categoria di servizi o categoria di opere e della medesima fascia di valore economico tra quelle di seguito definite:

Fascia	Valore economico dell'affidamento
I	Da € 5.000,00 a € 50.000,00
II	Da € 50.001,00 a € 100.000,00
III	Da € 100.001,00 a € 139.999,00
IV	Da € 140.000,00 alla soglia di rilevanza europea

La rotazione comporta il divieto di coinvolgimento dell'operatore economico affidatario del precedente contratto (c.d. contraente uscente), salvo casi eccezionali di riaffidamento diretto o reinvito a procedure negoziate debitamente motivati. In tali casi la Decisione di contrarre deve contenere una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga ed evidenzi la presenza delle seguenti condizioni:

a) l'effettiva riscontrata assenza di alternative;
b) la particolare struttura del mercato e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento;
c) l'accurata esecuzione del precedente appalto (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce di valore economico;
- ingiustificate e strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici;
- affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.

Per i contratti affidati con le procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata.

ART. 5 - Fondo economale

Per Fondo Economale si intende il fondo cassa assegnato, di norma all'inizio di ogni anno, all'Economo-cassiere, funzionale alla gestione delle spese urgenti, di non rilevante ammontare e idoneamente documentate. Economo-cassiere è il direttore del Fondo, nominato con atto formale dal Consiglio d'Amministrazione ed incaricato della custodia e gestione del denaro contante ed altri valori assimilabili ad esso.
Il Fondo economale è utilizzabile, nel limite di 1.000,00 euro iva esclusa per ciascuna spesa, solo con riferimento alle c.d. "spese minute" ovvero piccole spese di funzionamento a fini istituzionali, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali del Fondo, derivanti da esigenze improrogabili che abbiano carattere di eccezionalità e non programmabilità, per le quali risulta impossibile esperire sia le procedure ordinarie previste dal Codice sia quelle semplificate disciplinate dal presente Regolamento.
Si riportano di seguito le spese cui si può far fronte con il Fondo economale:
a) spese generali, quali:

- acquisto di carte o valori bollati, di generi di monopolio di Stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
- pagamenti in contrassegno tramite corriere per la fornitura di beni e servizi;
- iscrizione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale;
- spese di rappresentanza;
- inserzioni di carattere obbligatorio per procedure di gara e concorsi bandi, avvisi di gara, avvisi di appalto aggiudicato, ecc.) nonché pagamento delle tasse di gara;
- imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
- pagamenti di quote associative di iscrizione ad Enti, Associazioni, Consorzi, ecc.;
- spese per acquisto di piccole attrezzature, mobili, impianti, attrezzature e dotazioni tecnologiche;
- spese per la manutenzione degli immobili, impianti, mobili, attrezzature e dotazioni tecnologiche;
- spese per la manutenzione degli automezzi, nonché pagamento delle tasse di proprietà sugli stessi e spese per i pedaggi autostradali;
- spese per acquisto di carburanti e lubrificanti per le autovetture;
- spese di trasporto e/o sdoganamento merci;
- spese per acquisto di stampati, cancelleria, rilegature, materiali di consumo trasporti, facchinaggi;
- spese per piccole consumazioni e rinfreschi;
- abbonamenti a giornali e riviste e spese per l'acquisto di libri e pubblicazioni varie;
- canoni e servizi relativi ad abbonamenti radiofonici, televisivi, telefonici, di rete e affini;
- spese per assistenza e manutenzione di sistemi informatici;

- acconti/saldi di spese per missioni e trasferte del personale;
- acconti/saldi di spese per riunioni degli organi statutari;
- spese per visure ipotecarie, catastali e camerali;
- titoli di viaggio per mezzi di trasporto (quali treni, aerei, bus, metro, taxi e similari) del personale/componenti degli organi statutari;
- spese postali;
- altre spese minute necessarie a garantire, in caso di necessità e urgenza, il regolare funzionamento degli uffici.

b) Spese di rappresentanza, quali:

- spese di organizzazione in occasione riunioni o visite ufficiali;
- cerimonie istituzionali;
- spese connesse o strumentali alle precedenti.

La cassa economale può erogare anticipazioni di cassa per le spese indicate ai punti a) e b).

Le spese di cassa economale non possono essere effettuate a fronte della stipulazione di contratti d'appalto e sono pertanto sottratte alla disciplina della tracciabilità e dell'obbligo di richiedere il codice CIG (cfr. Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011; FAQ tracciabilità).

ART. 6 - Limitazioni alla partecipazione alle procedure di affidamento

Non sono consentiti affidamenti a persone fisiche e/o giuridiche i cui Amministratori/Soci/Dipendenti/Sindaci siano essi stessi dipendenti del Fondo o siano legati da relazioni di parentela e affinità, in linea diretta o collaterale fino al quarto grado, con dipendenti ed amministratori del Fondo, salvo i casi di società controllate. Tale limitazione si estende anche ai soggetti che siano legati al Fondo da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa oppure a progetto, o altri rapporti ad essi equiparati, ed ai loro parenti/affini.
La medesima limitazione si applica anche a tutte le fattispecie di conflitto d'interesse come definite nel Regolamento Fondir per l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interessi, approvato il 12.6.2018.

ART. 7 - Affidamenti diretti e verifiche a campione

7.1 Soglie e modalità degli affidamenti diretti

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, purchè nel rispetto del principio di rotazione e purchè i soggetti

affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Per gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, è facoltà del Consiglio d'Amministrazione FONDIR delegare il RUP all'adozione della Decisione di contrarre semplificata di cui all'art. 1.2 del presente Regolamento.

L'operatore economico cui affidare direttamente il contratto può essere individuato:

a) tramite consultazione dell'Albo Fornitori del Fondo o dell'elenco fornitori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); oppure
b) a seguito di indagine di mercato.

Pertanto, l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro o di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro può avvenire con una delle seguenti modalità alternative:

1. mediante Ordine diretto d'acquisto o Trattativa Diretta con un operatore economico abilitato sul Portale di e-procurement del Fondo o sul MEPA, senza alcuna indagine di mercato nè consultazione informale di altri operatori economici;
2. mediante Ordine diretto d'acquisto o Trattativa Diretta sul Portale di e-procurement del Fondo o sul MEPA, con un operatore economico ivi abilitato, individuato e selezionato a seguito di una consultazione informale di più operatori economici;
3. mediante Ordine diretto d'acquisto o Trattativa Diretta sul Portale di e-procurement del Fondo o sul MEPA, con un operatore economico ivi abilitato, individuato e selezionato a seguito di una indagine di mercato.

La selezione dell'operatore economico cui affidare direttamente il contratto deve avvenire nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Individuato il soggetto affidatario più idoneo alle esigenze del Fondo ed in possesso dei requisiti di esperienza pregressa, il RUP può procedere all'affidamento diretto previa valutazione del prezzo offerto e tenuto conto della qualità e degli eventuali elementi migliorativi proposti, nell'ambito del mercato di riferimento e della platea dei potenziali offerenti.
In particolare, la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente mediante:

a) comparazione con listini di mercato;
b) confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
c) analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni o dei prezzi di riferimento stabiliti dall'ANAC o dei dati di altri Osservatori;
d) confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

7.2 Verifica a campione dei requisiti

In caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del Codice, prima della stipula del contratto d'appalto, il RUP può procedere alla verifica semplificata dei requisiti dell'affidatario mediante:

- acquisizione da parte dell'affidatario della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, tramite il portale *Durc Online*;
- verifica dell'assenza di annotazioni a carico dell'affidatario, tramite il portale ANAC.

La verifica degli altri requisiti generali e speciali autodichiarati da ciascun affidatario avviene su base mensile su un campione di soggetti così definito:

Numero affidamenti < 40.000 € nel mese considerato	**Affidatario sottoposto a verifica dei requisiti**
da 1 a 10	Il 3° affidatario nel mese considerato o il 1° in caso di numero di affidamenti inferiore a 3
da 11 a 20	L'11° affidatario del mese considerato
da 21 a 30	Il 21° affidatario del mese considerato
Oltre i 30	Dal 31° affidatario mantenendo comunque la percentuale del campione di controllo ad almeno il 10%

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'affidatario, si procede, ai sensi dell'art. 52 del Codice:

- alla risoluzione del contratto (se ancora in corso) ed escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Consiglio, per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, la stipula del contratto può avvenire mediante semplice corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 8 - Procedure negoziate per affidamenti di valore inferiore alle soglie europee

8.1 Presupposti della procedura negoziata

Quando il valore dell'affidamento è inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice,

si può indire una gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice, rispettivamente per:

- l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, e salva la possibilità di ricorrere alle altre procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro I del Codice;
- l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia europea possono essere individuati:

a) tramite consultazione dell'Albo Fornitori del Fondo o dell'elenco fornitori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); oppure
b) a seguito di indagine di mercato.

La selezione degli operatori economici da invitare alle predette procedure negoziate deve avvenire nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Qualora l'Albo fornitori di FONDIR non comprenda la categoria merceologica riferita al fabbisogno specifico oppure non comprenda l'operatore economico che si rende opportuno contattare, il RUP ha facoltà di invitare operatori economici non inseriti nel predetto Albo o, viceversa, di non invitare tutti quelli che vi figurano.
Nel caso di invito di operatori economici non ricompresi nell'Albo fornitori, ai medesimi va richiesto di registrarsi e abilitarsi sulla piattaforma telematica di negoziazione in uso a FONDIR per la categoria merceologica o di servizi o di opere di riferimento e per la medesima fascia di valore economico del contratto da affidare.

Nel caso di unicità della prestazione richiesta e/o di esigenze tecniche di affidamento ad un determinato operatore economico, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'affidamento, si può procedere con la procedura negoziata a trattativa diretta di cui all'art. 76, comma 2, lett. b) del Codice, giusta motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione in ordine ai presupposti che consentono il ricorso alla trattativa diretta con un determinato operatore economico e l'assenza di soluzioni alternative per l'acquisizione delle prestazioni oggetto di affidamento.

8.2 Svolgimento della procedura negoziata

La procedura negoziata ha inizio con la Decisione di contrarre, nella quale vengono definite, oltre all'esigenze che si intendono soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i requisiti di qualificazione per la selezione degli operatori da invitare ed il criterio di aggiudicazione della procedura (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice).

Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati ed esplicitati nella Decisione di contrarre, gli stessi sono invitati a presentare la propria offerta tramite la Piattaforma telematica di negoziazione in uso a FONDIR oppure tramite il MEPA.
Tutti gli operatori selezionati sono invitati contemporaneamente.

La Lettera d'invito o Richiesta di Offerta (RDO) deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta seria e consapevole, ovvero almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) il nominativo e i recapiti del RUP;
c) i requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria/tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, l'eventuale clausola di esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 54 del Codice, purchè l'affidamento riguardi lavori o servizi (non mere forniture) e pervengano almeno cinque offerte valide;
g) le clausole essenziali che disciplinano la fase esecutiva del contratto, quali: l'eventuale richiesta di garanzie, il termine per l'esecuzione della prestazione; la misura delle eventuali penali; i termini e le modalità di pagamento.
h) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti, in forma di allegati.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare nei documenti di gara. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo stimato dell'affidamento.
L'ammontare della garanzia definitiva è invece pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 9 – Indagini di mercato

Per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, FONDIR può procedere alla ricerca, individuazione e selezione degli operatori economici tramite indagini di mercato.
L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze di FONDIR.
L'indagine di mercato si effettua mediante pubblicazione di un Avviso sul sito istituzionale, per un periodo di almeno quindici giorni di calendario, che può essere ridotto per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni di calendario. Il medesimo Avviso deve essere trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. Qualora l'importanza dell'affidamento lo richieda, è facoltà del Fondo associare ulteriori forme di pubblicità.
L'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali eventualmente richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla eventuale procedura negoziata, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con FONDIR.
Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso a criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze vengono esplicitate nella Decisione di contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

ART.10 – Consultazione di elenchi e Albo fornitori

Per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, in alternativa all'indagine di mercato si può procedere alla ricerca, individuazione e selezione degli operatori economici tramite:

- consultazione dell'elenco fornitori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); oppure
- consultazione dell'Albo Fornitori del Fondo, gestito sulla propria piattaforma telematica di e-procurement, liberamente accessibile sul sito istituzione www.fondir.it, sezione fondo trasparente; oppure
- consultazione di elenchi aperti di Fornitori di altre stazioni appaltanti.

10.1 Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori FONDIR

L'avviso che rende nota l'esistenza dell'Albo fornitori e che dettaglia le modalità e i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione è pubblicato sul sito istituzionale FONDIR.
Tutti gli operatori economici interessati hanno facoltà, in qualsiasi momento, di iscriversi all'Albo Fornitori del Fondo e abilitarsi per la tipologia di lavori, forniture di beni e/o servizi per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico-professionale ed economico.
I soggetti interessati all'iscrizione all'elenco fornitori devono accedere e registrarsi sulla piattaforma telematica di e-procurement in uso a FONDIR fornendo, ai fini della qualifica, le informazioni richieste relativamente alle categorie merceologiche o di servizi o di opere per le quali chiedono di essere qualificati e selezionando, per ciascuna categoria, ai fini della rotazione degli affidamenti, le fasce di valore economico tra quelle di seguito definite:

Fascia	Valore economico dell'affidamento
I	Da € 5.000,00 a € 50.000,00
II	Da € 50.001,00 a € 100.000,00
III	Da € 100.001,00 a € 139.999,00
IV	Da € 140.000,00 alla soglia di rilevanza europea

Non è consentito che un soggetto presenti, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di qualificazione a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti, né come componente di più compagini societarie.

FONDIR si riserva di verificare a campione la correttezza e la veridicità della documentazione caricata dagli operatori economici e dai professionisti, di richiedere ulteriori approfondimenti, nonché eventualmente di sospendere l'iscrizione dall'elenco o di limitare le categorie merceologiche indicate dai soggetti richiedenti.
Prima dell'affidamento di un contratto, su richiesta del RUP, il fornitore iscritto all'Albo deve comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

L'iscrizione nell'albo Fornitori è consentita senza limitazioni temporali, purchè il fornitore già iscritto all'Albo confermi il possesso dei requisiti che lo hanno abilitato all'iscrizione e degli eventuali aggiornamenti. In caso di mancata conferma nel termine richiesto e/o di assenza di uno o più requisiti, FONDIR procederà a comunicare la decadenza dall'iscrizione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
L'aggiornamento dei requisiti e della documentazione può essere comunque richiesto periodicamente da FONDIR a sua discrezione.

ART. 11 - Decadenza dell'iscrizione dall'Albo fornitori

L'iscrizione all'Albo Fornitori decade nel caso si verifichi, a carico dell'iscritto, anche una sola delle seguenti condizioni:

a) perdita di uno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in passato da FONDIR;
c) mancata presentazione di offerta a seguito di invito, anche informale, reiterata per 3 volte nell'arco di un anno; in questo caso la cancellazione avviene con riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
d) cessazione di attività;
e) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
f) mancato aggiornamento dei documenti/informazioni richiesti in fase di iscrizione all'Albo;
g) grave violazione di norme in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;
h) mancato rispetto delle norme comportamentali di cui al Codice Etico FONDIR.

Della cancellazione per intervenuta decadenza viene data notizia all'operatore economico interessato mediante PEC di sistema.
Nelle ipotesi di cui alle suindicate lettere a), b) c) d) e) f) g) h) l'Operatore economico decaduto non può procedere ad una nuova iscrizione all'Albo prima di sei mesi dalla cancellazione.

ART. 12 – Verifica dei requisiti e garanzie

Salvo il caso di cui all'art. 7.2 del presente Regolamento (verifiche a campione negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro), prima della stipula del contratto, il RUP deve verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'operatore economico affidatario.
Dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, si può sempre procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione del contratto, l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore lavori o del direttore dell'esecuzione.
Resta esclusa l'acquisizione del DURC nei casi di pagamento per pronta cassa con l'utilizzo del fondo economale o attraverso carta di credito e/o di debito del Fondo, entro il limite di 1.000 euro iva esclusa, nonché nei casi di acquisizione di prestazioni o servizi di pubblico interesse o di trasporto pubblico o comunque intervenuti al di fuori di un rapporto convenzionale continuativo e duraturo e quindi in forma occasionale (ad esempio, spese di vitto o di soggiorno).

ART. 13 – Stipulazione del contratto

Per espressa previsione dell'art. 55 del Codice, per gli affidamenti di contratti di valore inferiore alle soglie europee non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, che avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione dei contratti d'appalto di valore inferiore alle soglie europee deve avvenire:

i. in forma scritta (comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement);
ii. in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005;
iii. in una delle seguenti forme:
   - mediante scrittura privata;
   - per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato tramite PEC.

In ragione della tipologia di affidamento, sono previste forme di garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, meccanismi di verifica della regolare esecuzione delle stesse ai quali subordinare l'erogazione dei corrispettivi, l'assenza in ogni caso di condizioni ostative ai pagamenti. Tale assenza verrà verificata attraverso l'acquisizione di un DURC regolare ed in corso di validità ed in assenza delle condizioni impeditive stabilite dagli artt. 94 e 95 del Codice.

Le eventuali penali devono essere predefinite contrattualmente e determinate proporzionalmente al valore dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice, il fornitore è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo sui contratti d'appalto, da assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso; sono esenti i contratti di importo inferiore a 40.000 euro. Il fornitore deve trasmettere evidenza del versamento dell'imposta.

Nei contratti d'appalto è previsto che il fornitore assicuri tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegni a comunicare il numero di conto corrente dedicato sul quale conferire i corrispettivi ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Nel caso di pagamento in contanti di forniture di beni e servizi derivanti da contratti d'appalto, si applicano le soglie di cui all'art. 49 del D.lgs. 231/07 e s.m.i. *("Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore"*).